



N°55/07/2004

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 8, comma 3;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità" che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n.2359 e successive modifiche;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO l'articolo 1 della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce

MEG
BEN

autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n.25. convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il decreto legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290 con i quali è stata modificata ed integrata la legge 9 aprile 2002, n.55, nonché è stato disposto che le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 26 marzo 2002 con la quale la società E.ON Italia Produzione S.p.A. ha richiesto, ai sensi del decreto legge 7 febbraio 2002, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002 n. 55, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 800 MW da ubicarsi nel comune di Livorno Ferraris (VC);

VISTA la nota di questo Dicastero del 10 aprile 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 10 maggio 2002;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di servizi, tenutesi in data 10 maggio 2002 e 21 febbraio 2003 nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

CONSIDERATO che i resoconti verbali delle citate riunioni della Conferenza di servizi sono stati trasmessi a tutte le Amministrazioni interessate;

VISTA la deliberazione della Provincia di Vercelli n.18368 del 17 aprile 2003 con la quale è stato espresso il parere favorevole e sono state individuate alcune prescrizioni;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto, formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00022 del 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che la E.ON Italia Produzione S.p.A., in data 7 febbraio 2004 (e successivamente in data 26 febbraio 2004 per errata corrige) ha provveduto a depositare per 15 giorni presso i Comuni di Livorno Ferraris e Trino Vercellese, nonché presso la Prefettura di Vercelli, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti l'iniziativa energetica da realizzare nel territorio dei predetti Comuni, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

ATTESO che, a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere, reso noto anche tramite pubblicazioni sul B.U.R. della regione Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2004 e n. 8 del 26 febbraio 2004, l'unica osservazione pervenuta da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione o espropriazione è stata stimata necessaria è quella avanzata a questo Dicastero da ENEL Produzione S.p.A. con lettera in data 16 marzo 2004;

VISTO il resoconto verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 16 Marzo 2004 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Amministrazioni intervenute, con l'indicazione di prescrizioni formulate da parte di alcune Amministrazioni interessate ed in particolare dal: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, Direzione Salvaguardia Ambientale, Ministero della Salute, nonché la deliberazione della Regione Piemonte n. 50-11868 del 8 marzo 2004 di espletamento della procedura per l'espressione del parere finale e dell'intesa ai sensi della legge n.55/2002;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata riunione conclusiva della Conferenza di servizi del 16 marzo 2004 è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 29 marzo 2004 e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, non sono pervenute osservazioni in merito;

ATTESO altresì che sono intervenuti accordi volontari tra la società E.ON Italia Produzione S.p.A. e l'Amministrazione Provinciale di Vercelli ed otto Comuni dell'area interessata dall'insediamento con l'individuazione, tra l'altro, di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale;

VISTA la deliberazione n. 23-12379 del 26 aprile 2004 della Giunta Regionale del Piemonte, con la quale viene espressa l'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n.55, sulla realizzazione dell'iniziativa;

VISTO l'impegno della E.ON Italia Produzione S.p.A. assunto con nota del 26 aprile 2004, in merito alla riduzione delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto e monossido di carbonio come da richiesta formulata dal Ministero della salute nel corso della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, nonché dalla Regione Piemonte nella predetta deliberazione;

CONSIDERATO che il contenuto delle osservazioni sollevate da Enel Produzione s.p.a. concernono aspetti che sono stati valutati nella riunione conclusiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO, altresì, che le osservazioni sollevate dal Parco fluviale del Po e dell'Orba inerenti il sito Sic "Palude di San Genuario" sono state esaminate e valutate dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale;

RITENUTO che, sulla base delle motivazioni sopra riportate, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa con l'acquisizione di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo;

RITENUTO quindi di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 2002, n.55, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di produzione di energia elettrica e di adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra la E.ON Italia Produzione S.p.A. e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Articolo 1

La E.ON Italia Produzione S.p.A., (di seguito proponente) con sede in Milano, piazza della Repubblica 22, codice fiscale e partita IVA 03360260966, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio:

- a) di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da due turbine a gas ed una turbina a vapore, della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica immessa di circa 1.400 MW, da ubicare nel territorio del Comune di Livorno Ferraris, Provincia di Vercelli;
- b) della connessione dell'impianto di cui alla lettera a) all'esistente stazione elettrica a 380 kV "Trino 2" di proprietà di Terna S.p.A., mediante l'ampliamento della citata stazione e la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato di circa 1.6 km, interessando il territorio dei Comuni di Livorno Ferraris e Trino Vercellese;
- c) di un metanodotto di collegamento, di circa 0.6 km, dall'impianto di cui alla lettera a) al punto di derivazione dell'esistente metanodotto della SNAM Rete Gas S.p.A., interessando il territorio dei Comuni di Livorno Ferraris e Trino Vercellese;
- d) delle opere di presa e restituzione delle acque dell'impianto di cui alla lettera a), della lunghezza di circa 0,65 km, interessando il territorio dei Comuni di Livorno Ferraris e Trino Vercellese.

Articolo 2

La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

100
Eli

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

- 1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto: non devono essere comunque superati – riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri - i valori sotto riportati:

NO _x (espressi come NO ₂) ^(*)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³

(*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere del Ministero della Salute e nella deliberazione del 26 aprile 2004 della Regione Piemonte

A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole e dalla Regione Piemonte nella deliberazione del 26 aprile 2004, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle determinazioni del Ministero della Salute e della Regione Piemonte. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti gli ossidi di azoto, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole.

- per le altre sostanze inquinanti – in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del DPR n. 203/88 – devono essere rispettati i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.
- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR n. 203/1988, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
- 3) L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni. La misura delle emissioni di NO_x, CO e O₃ deve essere effettuata in continuo da parte dell'esercente. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR n. 203/1988.
- 4) Devono essere installate, di intesa con l'ARPA regionale, almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, di cui anche una meteorologica, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante; le stazioni dovranno essere riposizionate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto, nei punti effettivi di massima ricaduta.

- 5) In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo d'altro combustibile per l'alimentazione della centrale termoelettrica che non sia gas naturale.
- 6) Dovrà essere approntata una rete di monitoraggio della qualità dell'aria (NO₂, O₃, PM10, CO) e dei parametri meteorologici nelle aree di Cascina Scavarda, Palude di San Genuario, Livorno Ferraris, Fontaneto Po, con la finalità di valutare le ricadute degli inquinanti in queste aree vulnerabili. La struttura di detta rete e la localizzazione delle stazioni dovrà essere concordata con l'autorità locale di controllo (ARPA Piemonte).
- 7) Il proponente deve realizzare, al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante (e comunque in quelli indicati nel SIA e documenti aggiuntivi), anche in relazione alla eventuale classificazione del territorio che il Comune di Livorno Ferraris potrà aver effettuato, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni più vicine: le campagne devono essere effettuate con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16 Marzo 1998. Le campagne dovranno essere ripetute con l'impianto alla massima potenza di esercizio allo scopo di dimostrare il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM del 14 Novembre 1997, tenuto conto delle osservazioni dei Comuni interessati per quanto riguarda l'ipotesi di classificazione acustica del territorio. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti che verranno attuati per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità locale competente per i relativi controlli.
- 8) La progettazione esecutiva degli interventi di contenimento delle emissioni di rumore ambientale dovrà tenere anche in conto, come obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14 Novembre 1997, oltre che sorgenti con spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali, qualora noti da dati sperimentali.
- 9) Per le opere di fondazione della centrale e per la realizzazione delle opere connesse, in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici necessari a tutelare le caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee.
- 10) In fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato un piano di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali e sotterranee. Tale piano dovrà essere soggetto a verifica di ottemperanza da parte dell'Arpa Piemonte.
- 11) Il progetto architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà tenere in debito conto della qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie per le parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto. Tale progetto dovrà essere trasmesso alla Regione ed al Ministero per i beni e le attività culturali per la relativa verifica di ottemperanza prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale.
- 12) Per la sistemazione arborea più efficace ed idonea, la scelta degli esemplari da impianto dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

9
E.M.

- utilizzare specie appartenenti al modello di "vegetazione potenziale del luogo" che hanno maggiori possibilità di successo in quanto riferibili al modello naturale spontaneo;
- acquisire le piante in zone il più possibile vicine al sito della Centrale, rivolgendosi preferibilmente agli ecotipi genetici locali (non d'importazione) in quanto meglio adattati alle condizioni pedologiche e meteorologiche ed al fine di introdurre elementi di tutela della biodiversità genetica;
- garantire l'impianto di fasce costituite da specie ad alto fusto, unitamente ad altre a portamento arbustivo, curando l'equilibrio fra caducifoglie e sempreverdi;
- la piantumazione dovrà essere effettuata a regola d'arte, prima possibile, compatibilmente con le attività previste di cantiere (e pertanto dovrà essere inserita nel piano di cantierizzazione);
- l'altezza degli esemplari, al momento dell'impianto, dovrà essere già significativa e comunque non inferiore a quattro metri;
- andrà garantita la cura (irrigazione ecc.) e la manutenzione dell'impianto, ai fini dell'efficacia dell'effetto-barriera e dell'effetto di inserimento paesaggistico, per tutta la durata dell'esercizio produttivo della Centrale.

Il relativo progetto dovrà essere trasmesso alla Regione ed al Ministero per i beni e le attività culturali per la relativa verifica di ottemperanza prima dell'inizio dei lavori di realizzazione della centrale.

- 13) Prima dell'entrata in esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato il proponente dovrà presentare al Ministero Ambiente, al Ministero dei Beni e Attività Culturali ed alla Regione Piemonte un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale ed ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.
- 14) La progettazione esecutiva dell'impianto deve prevedere soluzioni tecnologiche idonee a garantire la possibilità che la centrale possa, in assetto cogenerativo, trasferire calore alle utenze industriali e/o civili del comune di Livorno Ferraris.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- 1) E' indispensabile prevedere un'assistenza costante in corso d'opera all'attività di scavo da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologica del Piemonte per evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di rinvenimenti occasionali ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490.
- 2) Deve essere presentato un programma operativo dell'attuazione delle finalità del Piano strategico di valorizzazione dei Beni Culturali la cui redazione, prevista nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra il proponente, la Provincia di Vercelli ed otto comuni dell'area vasta, rientra tra le iniziative di compensazione all'insediamento produttivo.

EM

- 3) Il progetto esecutivo del preliminare delle opere di mitigazione, datato novembre 2003, deve essere sottoposto alla approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte.

Prescrizioni del Ministero della Salute (riunione conclusiva della Conferenza di servizi).

E' indispensabile che, unitamente al rispetto dei valori limite e della soglia di allarme degli inquinanti dell'aria ambiente (D.M. 2 aprile 2002 n.60) e coerentemente con i piani di azione previsti in attuazione del D.lgs.4 agosto 1999, n.351, siano assicurate le seguenti prescrizioni: I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto stesso. Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto, inteso quale valore medio orario e riferito a una concentrazione del 15% di O₂ nei fumi anidri, è il seguente:

NO_x (espressi come NO₂)	30 mg/Nm³
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica.

Stante la dichiarata impossibilità da parte del proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino al primo intervento sostanziale di manutenzione dell'impianto (dopo circa 25.000 ore di funzionamento), il valore limite di riferimento è **pari a 40 mg/Nm³**, sempre inteso quale valore medio orario.

Per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. n. 203/1988, non devono essere superati i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.

- 2) Per i primi sei mesi susseguenti la messa a regime, ovvero a decorrere dalla comunicazione di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, e la prima revisione straordinaria i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
- 3) Il proponente dovrà concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione.
- 4) L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione delle emissioni.
- 5) La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO₂), CO ed O₂ deve essere effettuata in continuo da parte del proponente; con periodicità semestrale, almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto, deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni.
- 6) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 203/1988.

100
E.M.

- 7) Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo.
- 8) Almeno un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il proponente dovrà provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'Arpa e dagli Enti locali di controllo, con almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x, PM₁₀ e idrocarburi metanici e non metanici, di cui una meteorologica, nei punti teorici di massima ricaduta dell'inquinante; successivamente alla messa in esercizio dell'impianto, le stazioni di rilevamento dovranno essere riposizionate, su indicazione dell'Arpa e degli Enti locali di controllo, nei punti ritenuti più rappresentativi della situazione locale.

Prescrizioni del Ministero della Difesa - Comando 1^a Regione aerea - Ufficio coordinamento tecnico logistico.

Nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella Circolare S.M.D. n. 146/394/4422 del 09.08.2000 "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota".

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

- 1) Sulle specifiche progettazioni esecutive vertenti aree e/o depositi e/o reparti e/o impianti aventi significatività sotto il profilo dei rischi di incendio e/o esplosione e/o facenti parte dei sistemi di protezione antincendio, deve essere acquisito il preliminare parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, secondo le modalità di cui al D.P.R. 37/1998.
- 2) In fase di costruzione della centrale e delle opere connesse, e comunque prima dell'esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi deve essere richiesto il "certificato prevenzione incendi" ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966 secondo le modalità previste dal D.P.R. 37/98 e dal D.M. 04/05/1998.
- 3) Le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/98 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982.
- 4) Devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad

EM

assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10/03/1998.

Prescrizioni del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale per il Piemonte e Valle d'Aosta

E' indispensabile che la realizzazione delle opere avvenga in osservanza delle leggi e delle prescrizioni per quanto attiene la tutela dei preesistenti impianti di telecomunicazione, che prevedono il rilascio del nulla osta alla costruzione da parte dell'ufficio competente dell'Ispettorato territoriale, previa produzione di apposita istanza ai sensi dell'articolo 241 D.P.R. 29/3/73 n. 156 e dei progetti particolareggiati, relativi agli attraversamenti e avvicinamenti con i predetti impianti di telecomunicazione, o della eventuale prevista autocertificazione, che il proponente dovrà presentare obbligatoriamente all'ufficio competente dell'Ispettorato prima di procedere alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Per quanto attiene alla realizzazione dell'elettrodotto e del metanodotto, eventuali attraversamenti interferenti con il reticolo idrografico dovranno essere progettati conformemente a quanto previsto dalla Direttiva per la valutazione delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 in data 11/5/99.

Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane-UTF Vercelli.

Deve essere rispettata la vigente normativa, anche fiscale, in merito alle caratteristiche dei contatori di energia elettrica e di metano.

Prescrizioni della Regione Piemonte (deliberazione n. 23-12379 del 26 aprile 2004).

- 1) Il limite massimo di 40 mg/Nm^3 (riferiti al gas secco ed a un tenore volumetrico di O_2 del 15% a 0°C e 1013 hPa), concordato per le emissioni orarie di ossidi di azoto per un primo periodo temporale di esercizio, dovrà essere ridotto, in occasione della prima revisione dell'impianto, al valore di 30 mg/Nm^3 , salvo dimostrata impossibilità tecnica a rispettare tale prescrizione;
- 2) dovranno essere rilevate in continuo le concentrazioni di NO , NO_2 , CO e O_2 libero, nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi, da registrare in continuo unitamente alle portate di gas naturale;

- 3) dovranno essere concordati con l'ARPA Piemonte, prima della messa in esercizio della centrale, il progetto esecutivo e la modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati, nonché le modalità di trasmissione dei dati raccolti e le procedure di taratura periodica degli apparecchi di misura;
- 4) si dovrà concordare con l'ARPA Piemonte la realizzazione, da parte del proponente, di un idoneo sistema di rilevamento della qualità dell'aria, che dovrà integrarsi con la esistente rete nell'ambito del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA), e che dovrà prevedere comunque almeno due stazioni fisse di misura, una presso il SIC "Palude San Genuario" (dotata di analizzatore di ossidi di azoto ed ozono e di un campionatore di deposizioni atmosferiche wet & dry) ed una nell'area collinare a sud dell'impianto (dotata di analizzatore di ossidi di azoto, di un misuratore automatico di PM10, con dotazione aggiuntiva di una testa di prelievo per PM2.5, e di sensori meteorologici), la cui ubicazione andrà determinata sulla base di un opportuno studio effettuato mediante catene modellistiche tridimensionali di valutazione della possibilità di insorgenza di episodi critici di inquinamento da biossido di azoto legati all'esercizio dell'impianto;
- 5) dovranno essere effettuate una serie di campagne periodiche di misura degli ossidi di azoto, PM10 e monossido di carbonio tramite strumentazione mobile e/o sistemi passivi di campionamento, le cui modalità di effettuazione dovranno essere concordate con l'ARPA Piemonte;
- 6) il sistema di monitoraggio, le modalità di effettuazione delle campagne e di trasmissione dei dati raccolti, le modalità di analisi dei campioni raccolti nonché le procedure di manutenzione e di taratura periodica degli apparecchi di misura e le modalità di effettuazione dello studio per determinare l'ubicazione della stazione ed i relativi risultati dovranno essere oggetto di apposito progetto che il proponente dovrà trasmettere ad ARPA Piemonte prima dell'avvio del cantiere, per la relativa esplicita approvazione;
- 7) il sistema di monitoraggio succitato (che, e a titolo oneroso per il proponente, potrà essere gestito in tutto o in parte da ARPA Piemonte in seguito ad accordi, facoltativi, con il proponente) dovrà essere operativo prima dell'esercizio della centrale in modo da assicurare il monitoraggio di un adeguato periodo di "bianco" e delle fasi di cantiere;
- 8) dovrà essere predisposto uno schema di comportamento della centrale atto a minimizzare la probabilità di insorgenza di episodi acuti di inquinamento ascrivibili all'impianto;
- 9) il piano di monitoraggio delle acque dovrà essere concordato preventivamente con l'ARPA e la Regione Piemonte, e di esso dovrà far parte l'installazione di una rete di piezometri che possa essere utilizzata sia per il monitoraggio quali-quantitativo sia per l'intercettazione di eventuali contaminazioni della falda superficiale;
- 10) dovranno essere adottate idonee iniziative per mitigare l'inquinamento luminoso nel rispetto della l.r. n. 31 del 24 marzo 2000;
- 11) dovrà essere presentata una proposta di biomonitoraggio, particolarmente rivolta al SIC palude S.Genuario, che dovrà essere concordata con l'ARPA Piemonte e con la Regione Piemonte;

- 12) al riguardo del SIC palude S. Genuario, dovrà essere presentato un progetto relativo alle opere di compensazione ambientale (da concordare con l'ARPA Piemonte e la Regione Piemonte) mirato all'incremento della vegetazione naturale ed al miglioramento dell'habitat faunistico, da realizzarsi a cura del proponente;
- 13) si dovranno reperire, in sede di progettazione esecutiva, le superfici a servizi per il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art 21 della LR 56/77 e s.m.i.

Prescrizioni della Provincia di Vercelli (deliberazione di Giunta Provinciale del 17 aprile 2003, verbale n. 18368).

- 1) Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sia costruttive che gestionali, al fine di minimizzare gli effetti su tutte le matrici ambientali;
- 2) realizzazione di un sistema di monitoraggio che permetta di integrare la conoscenza della centrale, nelle sue diverse condizioni di esercizio, alla sorveglianza dello stato e della qualità delle diverse matrici ambientali;
- 3) studio approfondito della tutela dei biotopi dell'area vasta;
- 4) articolazione dettagliata delle attività di costruzione della centrale;
- 5) monitoraggio durante la fase di cantiere;
- 6) verifica del rispetto del criterio differenziale relativamente all'impatto acustico;
- 7) mitigazione e controllo dell'impatto sulle acque superficiali;
- 8) mitigazione dell'impatto su vegetazione, flora e fauna e sul paesaggio.

Articolo 3

I lavori di realizzazione dell'impianto avranno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e termineranno entro il secondo semestre dell'anno 2006 come comunicato dal proponente con lettera del 26 aprile 2004.

L'impianto dovrà essere in esercizio entro il 31 dicembre 2006; il proponente ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e ai Comuni di Livorno Ferraris e di Trino Vercellese.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità di potenza, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR n.203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, il proponente deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive, Direzione generale per l'energia

e le risorse minerarie, un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e ai Comuni di Livorno Ferraris e Trino Vercellese.

Articolo 4

Il proponente è, altresì, autorizzato a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisoriale, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 1 che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati delle opere, citati nelle premesse e depositati anche presso la Prefettura di Vercelli, può avere inizio a partire dal secondo semestre dell'anno 2004 e deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2006.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Proponente, del presente provvedimento unitamente all'estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alle premesse.

Roma, li 17 1 MAG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Sergio Garribba)

